



Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
GRUPPO MEDIASET – RTI S.P.A

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45, 00197 - Roma, nella persona del Capo del II Reparto del Comando Generale, Gen. B. Giuseppe De Riggi, di seguito denominata "ARMA",

E

per il GRUPPO MEDIASET, RTI S.p.A. con sede in Largo del Nazareno 8 - Roma, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 06921720154, P.IVA n. 03976881007, in persona del Dott. Alessandro Martinelli, Direttore Sicurezza di Gruppo, munito degli occorrenti poteri di firma e rappresentanza, di seguito denominata "MEDIASET",

di seguito definite congiuntamente "PARTI" e ciascuna, singolarmente, "PARTE",

VISTO l'art. 155 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*, ai sensi del quale l'ARMA DEI CARABINIERI "...è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza...";

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", e in particolare gli art. 156 e 158, ai sensi dei quali l'Arma all'estero partecipa alle operazioni militari per realizzare le condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;

VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che MEDIASET:

- è la principale azienda privata italiana attiva e operante nell'ambito dei media;
- per garantire il servizio di informazione, invia giornalisti e troupe anche in contesti di conflitto armato e aree a rischio;

TENUTO CONTO dell'interesse di MEDIASET ad avviare attività informative e addestrative volte a rafforzare le conoscenze e la formazione sui rischi dei propri operatori chiamati a intervenire in aree critiche;

CONSIDERATA la valenza attribuita dalle Parti alla libera informazione, con particolare riguardo all'offerta di servizi giornalistici nelle aree di guerra;

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. L'ARMA e MEDIASET, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, collaborano nel comune obiettivo volto a incrementare i livelli di sicurezza del personale chiamato a operare in aree di crisi.
2. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1, le Parti:
 - svolgono attività informative, formative, addestrative ed esercitative, volte ad approfondire le tecniche connesse con la tutela del personale in aree non permissive, secondo pacchetti formativi articolati su sessioni da somministrare a personale individuato da MEDIASET, orientato ad operare anche in contesti caratterizzati da conflitti armati e in possesso di determinati pre-requisiti tecnico professionali, fisici, di salute, nonché dotati di copertura assicurativa;
 - mettono a disposizione strumenti, attrezzature, tecnologie ed equipaggiamenti idonei per la realizzazione dei rispettivi compiti nel comune obiettivo individuato.

Art. 2

Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
 - l'ARMA interesserà, per le attività informative, formative, addestrative ed esercitative, la 2^a Brigata Mobile, che curerà, in particolare, gli aspetti connessi con situazioni di pericolo in aree non permissive, anche caratterizzate da conflitti armati. In particolare, saranno erogati briefing informativi, anche in modalità da "remoto", e/o attività di training, in modo da dotare le persone di strumenti di valutazione e gestione dei rischi prima dell'impiego in contesti critici. Le sessioni formative "in presenza" si svolgeranno presso strutture della 2^a Brigata Mobile dell'Arma a Livorno (che consentono sia l'istruzione d'aula che lo svolgimento di dimostrazioni/esercitazioni pratiche) e/o presso altre sedi idonee agli scopi, individuate di volta in volta. La durata e il programma dettagliato di ciascuna sessione saranno concordati di volta in volta in relazione alla specifica platea target o definiti in separati accordi discendenti;
 - MEDIASET si impegna a:
 - sostenere logisticamente le attività a favore del proprio personale;
 - ristorare eventuali costi che l'ARMA dovesse sostenere per lo svolgimento delle attività individuate dal presente Protocollo d'intesa. Il ristoro avverrà mediante il ricorso a permute, i cui contenuti saranno definiti nei suddetti accordi dedicati.
2. Gli elementi informativi saranno erogati nei limiti della ostensibilità delle notizie, in aderenza al DPCM 6 novembre 2015, n. 5 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva".
3. Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
 - per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
 - per MEDIASET, il Direttore della Sicurezza di Gruppo
4. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'ARMA.
5. Specifiche ulteriori iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

Natura del Protocollo

1. Il presente PROTOCOLLO non ha natura vincolante e resta inteso tra le PARTI che non esiste in capo ad alcuna di esse alcun obbligo di esclusiva, impegno, preliminare o definitivo, giuridicamente vincolante, di costituire una *partnership*, una società, un consorzio comunque denominati, né alcun impegno a stipulare accordi successivi, di intraprendere negoziati o di fornire ulteriori informazioni solo in ragione della stipula di questo PROTOCOLLO.



2. Le PARTI si danno reciprocamente atto, pertanto, che la decisione di proseguire nelle iniziative è a discrezione delle stesse e che, fino all'eventuale stipula di uno o più specifici documenti vincolanti, non sorgerà dal presente PROTOCOLLO alcun vincolo o obbligo a carico di alcuna delle PARTI ad eccezione di quanto previsto negli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Resta, quindi, inteso che la mancata negoziazione o stipula di accordi giuridicamente vincolanti (*di qualsiasi natura, preliminari o definitivi*) - verificatasi per qualsiasi motivo - non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità (*neanche di natura precontrattuale*) a carico delle PARTI e non darà diritto di presentare richieste di rimborso spese e/o di risarcimento dei danni diretti e/o indiretti di una PARTE nei confronti dell'altra PARTE.

Art. 4

Costi

1. Ciascuna PARTE sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi alla sottoscrizione del presente Accordo.
2. Eventuali obblighi economici a carico delle PARTI connessi all'esecuzione di specifiche attività di collaborazione saranno stabiliti attraverso accordi ad hoc e avverranno prevalentemente tramite permuta.

Art. 5

Responsabilità

Il personale di MEDIASET parteciperà alle attività formative presso le strutture della 2^a Brigata Mobile previa sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che esonera l'ARMA da eventuali responsabilità per lesioni accidentali riportate nel corso delle attività svolte in attuazione delle iniziative previste dal presente PROTOCOLLO.

Art. 6

Comunicazione al pubblico

Le PARTI si obbligano a concordare preventivamente e in forma scritta eventuali forme di comunicazione al pubblico, ivi compresa, l'informazione dell'intervenuta sottoscrizione del presente PROTOCOLLO.

Art. 7

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
2. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.
3. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 8

Impegni etici e anti-corruzione

1. Con riferimento all'esecuzione delle attività previste dal presente PROTOCOLLO, le PARTI si impegnano a svolgere l'attività in modo trasparente, corretto, in buona fede, nel rispetto delle migliori best practice internazionali e in conformità alle leggi applicabili, ivi incluse le leggi anticorruzione. Le PARTI concordano di negoziare adeguate disposizioni anticorruzione e di conformità alle normative applicabili da inserire negli eventuali accordi o intese successive riferiti all'iniziativa in funzione della quale è stato sottoscritto il presente PROTOCOLLO.
2. Le PARTI dichiarano di prendere atto del contenuto dei rispettivi Codici di comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti istituzionali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente accordo, comportamenti conformi alle prescrizioni in essi contenute.

Art. 9

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo d'intesa è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata con l'accordo scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le Parti, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le Parti definiranno in buona fede.
3. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.


Roma, 1- APR. 2022

IL CAPO DEL II REPARTO DEL
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. B. Giuseppe De Riggi)


DE RIGGI GIUSEPPE
ARMA DEI
CARABINIERI/CF:
IT-93030280692
05.04.2022 07:17:
23 UTC

IL DIRETTORE SICUREZZA DEL GRUPPO
MEDIASET

(Dott. Alessandro Martinelli)


Signed by ALESSANDRO MARTINELLI

on 29/04/2022 15:50:56 CEST



Arma dei Carabinieri

